

Business Tecnica assicurazione montaggio

Condizioni complementari (CC)

Edizione 4/2013

Deposito prima del montaggio (CC 001)

È incluso nella copertura il deposito prima del montaggio (prima dell'inizio del montaggio, tuttavia durante il periodo d'assicurazione) degli oggetti da montare.

I danni e le perdite che si verificano durante il deposito prima del montaggio sono coperti solo quando gli oggetti sono imballati, depositati o protetti secondo la loro natura e in corrispondenza con le condizioni locali e climatiche.

Incendio, fulmine, esplosione (CC 002)

Sono assicurati i danni dovuti ad incendio, fulmine ed esplosione.

Se questi rischi sono già coperti da un'assicurazione privata o pubblica, il presente contratto fornisce prestazioni nell'ambito della loro copertura solo dopo l'incasso o a complemento delle prestazioni dell'assicurazione privata o pubblica.

Trasporti all'interno della Svizzera (CC 003)

I danni e le perdite che si verificano durante un trasporto effettuato all'interno della Svizzera sono assicurati nell'ambito del presente contratto.

Help Point 0800 80 80

Notificatecelo immediatamente!

Dall'estero

+41 44 628 98 98

Cose esposte al pericolo (CC 004)

Sono assicurate le cose che non fanno parte degli oggetti in montaggio o dell'attrezzatura di montaggio, riservato l'art. 1.3 delle Condizioni generali di assicurazione.

Queste cose sono assicurate a primo rischio fino a concorrenza della somma convenuta.

Nell'ambito del presente contratto, sono coperti i danni che intervengono a queste cose durante i lavori di montaggio assicurati, in seguito all'attività svolta dall'assicurato su o con tali cose.

In deroga all'art. 8 delle Condizioni generali di assicurazione, la franchigia stabilita sarà dedotta indipendentemente dalla franchigia convenuta per l'oggetto in montaggio.

Secondo quando convenuto, è applicabile la lettera b1 o b2:

b1)

Sono inclusi nell'assicurazione i danni dovuti a incendio, fulmine ed esplosione.

b2

I danni dovuti a incendio, fulmine ed esplosione sono esclusi dall'assicurazione

Attrezzature di montaggio (CC 005)

Le perdite d'attrezzature di montaggio sono coperte a primo rischio nell'ambito del presente contratto fino a concorrenza della somma convenuta, come pure i danni risultanti da eventi accidentali. Non sono considerati degli incidenti i danni attribuibili all'esercizio interno, specialmente i danni dovuti a rotture, fessurazioni, deformazioni o logorio, indipendentemente dalla loro origine (quali le influenze continue condizionate da un determinato impiego o trasporto, da sollecitazione esagerata, dal gelo, dalla mancanza d'acqua, d'olio o lubrificante). Sono assicurati i danni in seguito a collisione, rovesciamento o caduta, se essi sono la conseguenza di tali incidenti.

In deroga all'art. 8 delle Condizioni generali di assicurazione, la franchigia stabilita sarà dedotta indipendentemente dalla franchigia per l'oggetto in montaggio.

Secondo quando convenuto, è applicabile la lettera b1 o b2:

b1)

Sono inclusi nell'assicurazione i danni dovuti a incendio, fulmine ed esplosione

b2)

I danni dovuti a incendio, fulmine ed esplosione sono esclusi dall'assicurazione.

Spese supplementari per trasporti aerei (CC 006)

Sono assicurate a primo rischio fino a concorrenza della somma convenuta le spese supplementari per trasporti aerei che si rendono necessari per eliminare un danno assicurato.

Spese per lavori di sterro e di costruzione per costatazione e l'eliminazione di un danno (CC 007)

Le spese per i lavori di sterro e di costruzione sono coperte a primo rischio fino a concorrenza della somma convenuta. Queste spese vengono assunte solo per costatazione e per l'eliminazione di un danno coperto dal presente contratto.

Spese di sgombero e di ricupero (CC 008)

In riferimento all'art. 6.2 delle Condizioni generali di assicurazione, le spese di sgombero e di ricupero che superano il 5% della somma d'assicurazione, sono inoltre assicurate a primo rischio fino a concorrenza della somma convenuta.

Scioperi e serrate al di fuori della Svizzera (CC 009)

Sono inoltre assicurati i danni e le perdite in seguito a sciopero e serrata al di fuori della Svizzera. L'assicurazione di questi rischi può essere disdetta in qualsiasi momento. La disdetta avrà effetto dopo 14 giorni a partire dalla notifica.

Cose usate (CC 010)

Non sono assicurate le spese dovute al ripristino di difetti preesistenti o dovuti all'usura.

La somma d'assicurazione deve essere fissata ai sensi dell'art. 5.1 delle Condizioni generali di assicurazione.

Spese supplementari per lavoro straordinario, domenicale, festivo e notturno (CC 011)

Le spese supplementari per il lavoro straordinario, domenicale, festivo e notturno sono incluse nell'assicurazione.

Esclusione del rischio del fabbricante (CC012)

In deroga agli art. 2 e 3 delle Condizioni generali, non sono assicurati i danni causati da errori di progettazione, calcolo, costruzione, difetti di materiale e di fabbricazione.

Limitazione della copertura al rischio del fabbricante (CC 013)

In deroga agli artt. 2 e 3 delle Condizioni generali, sono assicurati solo i danni che si presentano in seguito ad errori di progettazione, calcolo, costruzione, difetti di materiale e di fabbricazione.

Limitazione della copertura al rischio delle istruzioni di montaggio (CC 014)

In deroga agli artt. 2 e 3 delle Condizioni generali, sono coperti solo i danni che insorgono in seguito ad istruzioni di montaggio errate o incomplete impartite dallo stipulante, come pure a cattiva sorveglianza esercitata da quest'ultimo.

Limitazione della copertura al rischio del fabbricante e al rischio relativo alle istruzioni di montaggio (CC 015)

In deroga agli artt. 2 e 3 delle Condizioni generali, sono assicurati solo i danni dovuti ad errori di progettazione, di calcoli, a difetti di costruzione, del materiale e di fabbricazione, nonché ad istruzioni di montaggio errate o incomplete e a cattiva sorveglianza.

Inclusione del rischio del committente (CC 016)

Sono inoltre assicurati gli interessi del committente. Se il committente fornisce del materiale o delle prestazioni, questi devono essere inclusi nella somma d'assicurazione

Il committente in qualità di contraente (CC 017)

Sono inoltre assicurati gli interessi del committente e quelli delle imprese incaricate. Se il committente fornisce del materiale o delle prestazioni, questi devono essere inclusi nella somma d'assicurazione.

Somma d'assicurazione provvisoria e calcolo dei premi (CC 018)

In deroga all'art. 5 delle Condizioni generali di assicurazione, la somma d'assicurazione fissata nella polizza è provvisoria; essa deve corrispondere almeno al prezzo contrattuale vigente al momento della stipulazione dell'assicurazione (spese di dogana, trasporto e montaggio incluse).

A conclusione dei lavori di montaggio, la somma d'assicurazione sarà stabilita in base alle spese effettive ed i premi conteggiati di conseguenza.

Zurigo rinuncia a fare valere un'eventuale sottoassicurazione (art. 7 delle Condizioni generali).

Collaudo (CC 019)

L'inizio del collaudo è fissato:

- a) per turbine a vapore, al primo impulso;
- per macchine a combustione, alla prima accensione.

Inclusione delle spese per i danni dovuti a difetti (CC 020)

Se un difetto provoca un danno assicurato, saranno rimborsate, in deroga all'art. 4.1 delle Condizioni generali di assicurazione, le spese per il ripristino dell'oggetto assicurato allo stato immediatamente prima del sinistro.

Le spese supplementari per modifiche e migliorie rimangono però escluse.

